



**Politecnico
di Torino**

Accordo Quadro avente ad oggetto la messa a disposizione di servizi, spazi, infrastrutture e risorse a supporto delle attività di ricerca del Politecnico di Torino nell'ambito della realizzazione della piattaforma tecnologica relativa all'Economia Circolare CIG 8484452747 - CUI S00518460019202000059

TRA

L'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, di seguito nominata per brevità anche "Amministrazione", con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dalla Dott.ssa Ilaria Adamo, nata a [REDACTED], in qualità di Direttrice Generale, autorizzata alla firma ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino, domiciliata ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Environment Park S.p.A. con sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 54, P. IVA/C.F. 07154400019, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 07154400019, rappresentata da Matteo Beccuti, nato a [REDACTED], nella sua qualità e in veste di Amministratore Delegato, (di seguito denominata anche "Affidataria" o EP) e congiuntamente denominate le "Parti"

PREMESSO CHE

- Il Politecnico di Torino è una Research University attenta a un equilibrato sviluppo della ricerca fondamentale e di quella applicata. L'Ateneo si impegna costantemente a incentivare la qualità della produzione scientifica e a migliorare la progettualità nella ricerca attraverso iniziative e azioni strategiche. Le nuove frontiere della ricerca scientifica e tecnologica e dell'alta formazione richiedono un'intensificazione della collaborazione con il sistema socio-economico anche attraverso il trasferimento tecnologico, che diventa vero e proprio knowledge sharing;
- Environment Park S.p.A. è il Parco Scientifico e Tecnologico per l'Ambiente con sede a Torino realizzato con tecnologie in bioedilizia e architetture sostenibili destinato alla produzione "immateriale" per l'innovazione tecnologica in ambito cleantech. Il Parco è un complesso caratterizzato da un'area insediativa di oltre 30.000 metri quadrati che ospita al suo interno circa 70 aziende operanti nel settore dell'innovazione tecnologica. La caratteristica del Parco è la capacità di coniugare le esigenze di tipo insediativo con quelle di ricerca e innovazione. La mission di EnviPark è, infatti, favorire i rapporti tra le imprese e facilitare il loro sviluppo



- tecnologico e competitivo offrendo una piattaforma nel settore Clean Technologies in grado di rispondere alle esigenze di un panorama economico internazionale sempre più competitivo;
- Il Politecnico di Torino da anni collabora direttamente con Envipark nell'ambito di diversi progetti (si veda la piantina allegata), tra questi si richiamano a titolo esemplificativo e non esaustivo il CO2 Circle Lab e SEASTAR, grazie ai quali sono state sviluppate facilities di laboratorio che rappresentano infrastrutture di elevato valore anche per attività di ricerca e innovazione;
 - nel contesto dell'intensificazione della collaborazione con il sistema socio-economico, anche attraverso il trasferimento tecnologico, il Politecnico di Torino ha deciso di realizzare una piattaforma tecnologica relativa all'Economia Circolare per la quale necessita della messa a disposizione di servizi, infrastrutture, spazi e risorse, collocati in un contesto culturale e scientifico adeguato alla crescita delle proprie strutture di ricerca, nell'ambito di un comprensorio di circa 10.000 mq (o superiore) dedicato ad attività compatibili con attività e laboratori di ricerca ad alta tecnologia, nell'ottica di inserire i laboratori del Politecnico in un ambiente affine, coerente e sinergico;
 - al fine di verificare l'eventuale presenza di più operatori economici in grado di soddisfare le esigenze dell'Ateneo relative a questo obiettivo, l'Amministrazione ha condotto una preliminare indagine esplorativa di mercato: in data 22.09.2020 è stato pubblicato un Avviso pubblico esplorativo sulla piattaforma telematica U-Buy con l'invito a presentare manifestazioni di interesse, se in possesso dei requisiti indicati. L'Avviso è stato pubblicato sulla G.U.U.E. (25.09.2020), sulla G.U.R.I. (30.09.2020) ed è stato oggetto di un articolo sul quotidiano a tiratura nazionale "La Stampa" (25.09.2020);
 - l'Avviso dettagliava le specifiche esigenze dell'Ateneo sia in relazione alle caratteristiche minime richieste al comprensorio sopra citato sia in relazione a spazi, risorse e servizi necessari, precisando che il fabbisogno di questi ultimi, in quanto soggetto alle contingenze variabili derivanti dalla ricerca e dall'avvio di progetto, non poteva essere definito a priori. Per tale ragione, l'Avviso specificava che il Politecnico - di volta in volta - avrebbe richiesto all'operatore economico individuato la disponibilità di servizi, spazi, infrastrutture e risorse, concordando - in funzione delle effettive esigenze - tempi e modalità di esecuzione, nel rispetto di quanto poi successivamente previsto dal contratto;
 - Environment Park S.p.A. è stato l'unico soggetto a manifestare interesse in risposta all'Avviso sopra citato, dimostrandosi in grado di soddisfare le esigenze di servizi e spazi connesse alla realizzazione della piattaforma tecnologica relativa all'Economia Circolare;
 - con Decreto della Direttrice Generale n. 2024/2020 del 04.12.2020 è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi



- dell'art. 63, comma b) 2, D.lgs. 50/2016, e la successiva negoziazione con Environment Park S.p.A.;
- con comunicazione Prot. n. 1733/11.5 del 28.01.2021, EP è stato invitato a formulare, nel rispetto delle specifiche previste nell'Avviso, la propria migliore offerta con l'esplicitazione dei costi unitari per beni e servizi che costituiranno la base per il calcolo dei corrispettivi a favore del contraente per ogni richiesta attivata dal Politecnico, gestita per il tramite di specifici Contratti attuativi;
 - EP ha presentato la quotazione economica per servizi, infrastrutture e risorse messi a disposizione, fornendone descrizione nella relazione tecnica presentata;
 - Il RUP ha quindi condotto la fase di negoziazione i cui esiti sono stati dettagliati nella relazione del 01.07.2021;
 - con Decreto della Direttrice Generale n. 1113/2021 del 05.07.2021 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura in oggetto a favore di EP risultando comprovati in capo alla società i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;
 - a tal fine, sono state acquisite le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da cui risulta l'inesistenza di cause ostative all'affidamento;
 - in vista della stipula del presente contratto è stata inoltre acquisita agli atti dell'Amministrazione la dichiarazione relativa all'Allegato XVII D.lgs. 81/2008 che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
 - in merito all'antimafia di cui all'art. 84, comma 2, D.lgs. 159/2011, la richiesta di comunicazione è stata inoltrata attraverso la piattaforma della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ed è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2, D. Lgs. 159/2011, attraverso la piattaforma della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), attestante l'inesistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011; il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora venisse accertata la sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67, D.lgs. 159/2011;
 - EP ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.
 - ai fini della trasparenza, in data 07.07.2021 è stato inoltrato l'avviso volontario per la trasparenza ex ante al competente ufficio della comunità europea per la pubblicazione sulla GUUE.



Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le Parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Definizioni

1. Nell'ambito del presente contratto si intende per:

“Accordo Quadro”: il presente Atto (c.d. Contratto normativo), comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, stipulato tra il Politecnico di Torino e Environment Park S.p.A., che ha come scopo quello di stabilire in via preventiva le condizioni contrattuali generali dei singoli Contratti attuativi che saranno conclusi dalle Strutture aderenti all'Accordo Quadro durante il periodo di validità dell'Accordo stesso;

“Contratto attuativo”: il Contratto che, in attuazione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro, viene stipulato tra le Strutture dell'Amministrazione aderenti all'Accordo e l'Affidataria, contenente l'indicazione, in termini quantitativi e qualitativi, delle prestazioni che la struttura contraente affida a EP, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo Quadro e negli Atti da esso richiamati;

“Affidataria”: l'operatore economico cui è affidato l'Accordo Quadro e il contratto attuativo;

“Amministrazione Committente”: il Politecnico di Torino (di seguito anche denominato “Amministrazione”), che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico affidatario;

“Strutture aderenti all'Accordo Quadro”: le singole strutture del Politecnico di Torino (Amministrazione Centrale e Dipartimenti) a vantaggio delle quali le prestazioni dovranno essere erogate;

“Responsabile Unico del Procedimento” (di seguito denominato anche “RUP”): il soggetto che svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento del servizio previsti dal D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e, in particolare, che cura il corretto svolgimento del servizio e che vigila sull'osservanza contrattuale, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali;

“Personale afferente al Politecnico”: indica i dipendenti del Politecnico investiti di mansioni relative all'insegnamento e/o alla ricerca (professori ordinari e straordinari, professori associati, i ricercatori universitari, nonché tutto il personale tecnico che sia di supporto all'insegnamento e alla ricerca) e gli addetti pro tempore allo svolgimento delle attività di insegnamento e/o ricerca (gli studenti, i docenti non dipendenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti e i contrattisti di ogni genere);



“Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che Environment Park S.p.A. ha presentato ai fini dell’affidamento;

“Allestimento”: comprende servizi di progettazione tecnica e realizzazione per il set-up di nuovi laboratori o per la modifica di quelli esistenti e per le modifiche alle infrastrutture fisse.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo l’Offerta economica di EP e successivi aggiornamenti con relativa Relazione Tecnico Gestionale nonché lo schema di contratto attuativo, materialmente allegati al presente Atto rispettivamente sotto le lettere A e B.
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del presente contratto disponga diversamente.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. La sottoscrizione del presente contratto da parte di EP equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto è regolato:
 - a) dal contenuto del contratto e dei suoi allegati;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto applicabili;
 - c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Environment Park S.p.A., all’atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge.

Articolo 4

Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto la messa a disposizione di servizi, infrastrutture, spazi e risorse a supporto delle attività di ricerca del Politecnico di Torino nell’ambito della



realizzazione della piattaforma tecnologica relativa all'Economia Circolare, così come dettagliati nei successivi articoli.

2. Ai fini del raggiungimento dell'oggetto contrattuale EP, con propri mezzi e organizzazione, si impegna a mettere a disposizione del Politecnico quanto offerto nella relazione tecnico gestionale e nell'offerta economica, così come risultante dall'esito della negoziazione.

Articolo 5

Servizi, infrastrutture, spazi e risorse messi a disposizione da Environment Park S.p.A.

1. EP si impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione quanto dettagliato nella Relazione Tecnico Gestionale, di cui all'Allegato A, e più precisamente:
 - servizi generali a supporto dei laboratori, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzioni ordinarie delle infrastrutture, servizi di property management, gestione rifiuti, pulizie, security, portierato, riscaldamento – raffreddamento, impianti idraulici, elettrici, di illuminazione e telefonici, connettività internet, salvo diversamente concordato;
 - servizi di progettazione tecnica per il set-up di nuovi laboratori o per la modifica di quelli esistenti e per le modifiche alle infrastrutture fisse;
 - assistenza per l'installazione di nuovi impianti e i relativi collaudi;
 - servizi di prevenzione e protezione e coordinamento dell'attività di safety management;
 - servizi di supporto alla conduzione e manutenzione delle infrastrutture di ricerca installate dal Politecnico (manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature, adempimenti di sicurezza);
 - servizi di supporto all'esecuzione delle attività di ricerca, con la disponibilità di servizi tecnici, di laboratorio e/o di servizi gestionali ed amministrativi;
 - facilities condivise quali sale conferenze di grandi dimensioni, sale riunioni/aule, uffici dedicati/temporanei, mensa/bar/caffetteria, servizi igienici in uso esclusivo e parcheggi riservati;
 - accessibilità a spazi e infrastrutture per 24h al giorno per 365 gg/anno, con possibilità di limitare l'accesso agli spazi, a richiesta, attraverso badge;
 - locali attrezzati o attrezzabili a laboratorio scientifico ed accluse postazioni di lavoro fino indicativamente a 1000 mq, siti nel comprensorio di proprietà di Envipark in via Livorno 60 a Torino;
 - infrastrutture tecniche ed impiantistiche a supporto dei laboratori, tra le quali impianti di distribuzione di gas di diversa tipologia (tra cui necessariamente anche idrogeno e ossido di carbonio);



- personale tecnico in grado di supportare le attività del Politecnico secondo le esigenze delle attività di ricerca;
 - una struttura tecnica in grado di coordinare / eseguire lavori di allestimento / ristrutturazione dei laboratori;
 - una struttura di coordinamento delle attività di sicurezza;
 - una struttura amministrativa dedicata alle esigenze gestionali connesse all'utilizzo degli spazi e competente sulle tematiche di gestione di progetti finanziati.
2. Con particolare riferimento alle risorse, in funzione delle specifiche esigenze di ciascun Contratto attuativo, EP si impegna a mettere a disposizione del Politecnico di Torino personale altamente qualificato, dotato di competenze specialistiche e progettuali multidisciplinari ed esperienza di alto profilo in vari ambiti, compresi quelli relativi all'Economia circolare, identificato con elenco nominale. Nello specifico:
- a. personale tecnico scelto tra i profili professionali più adeguati al singolo Progetto di ricerca, alle attività di promozione e trasferimento tecnologico e/o alle specifiche attività nei laboratori;
 - b. tecnici altamente qualificati, dotati delle competenze necessarie per garantire il supporto alla conduzione e manutenzione delle infrastrutture di ricerca installate dal Politecnico (manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature, adempimenti di sicurezza lavori di adeguamento dei locali e, in generale, tutte le attività e procedure funzionali alla realizzazione dell'infrastruttura);
 - c. personale per il supporto ai servizi gestionali e amministrativi.
3. Il Politecnico non assume il diretto coordinamento delle risorse di EP impiegate nella realizzazione delle attività oggetto di affidamento.
4. In aggiunta a quanto sopra, ove possibile, EP si rende disponibile a mettere a disposizione spazi ulteriori oltre ai 1000 mq richiesti alle medesime condizioni.

Articolo 6

Modalità di esecuzione degli interventi

1. Tutti gli interventi di adeguamento di spazi e infrastrutture necessari alle esigenze relative alle attività di ricerca saranno a carico di EP, che si occuperà anche di tutte le procedure necessarie e funzionali all'esecuzione degli stessi: eventuali pratiche amministrative, ottenimento di tutte le autorizzazioni e di tutti i permessi richiesti per l'esecuzione dei Lavori agli Enti competenti, procedure di selezione dei fornitori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ecc.
2. Per le attività di adeguamento e allestimento dei locali dal punto di vista infrastrutturale, EP potrà:



- avvalersi delle prestazioni rese da Imprese Terze in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura di cui al presente atto. I relativi contratti sono depositati presso il Politecnico di Torino;
 - avvalersi di fornitori specializzati scelti e selezionati secondo le procedure del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente e le procedure del Modello di organizzazione, gestione e controllo a sensi del D. Lgs. 231 e s.m.i. adottato da EP, fermo restando il divieto di cui al successivo articolo 20.
3. Resta fermo che eventuali errori connessi all'allestimento dei locali anche dal punto di vista dell'infrastruttura saranno a esclusivo carico di EP, laddove imputabili a sua responsabilità, che dovrà farvi fronte con risorse proprie.

Articolo 7

Valore dell'affidamento e durata contrattuale

1. Come precisato in premessa, il fabbisogno di servizi e spazi non è definibile a priori, in quanto soggetto alle contingenze variabili derivanti dalla ricerca e dall'avvio di progetti.
2. In funzione delle effettive esigenze, il Politecnico - di volta in volta - potrà richiedere a EP la messa a disposizione di servizi, spazi, infrastrutture e risorse, concordando per ogni richiesta tempi e modalità di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto.
3. Per ogni richiesta attivata dal Politecnico, si terrà conto dei costi unitari indicati nell'offerta che costituiranno la base per il calcolo dei corrispettivi a favore del contraente.
4. Per l'intera durata contrattuale potranno essere attivate da parte delle Strutture aderenti all'Accordo Quadro richieste fino ad un massimo di € 400.000,00 (al netto dell'IVA).
5. La durata del presente Accordo è legata al raggiungimento dell'importo contrattuale di € 400.000,00 (al netto dell'IVA). Si stima una durata del contratto pari a 2 (due) anni, decorrenti dalla data di stipula o dall'avvio della eventuale esecuzione anticipata.
6. Alla scadenza, il contratto potrà essere rinnovato dalle Parti per una sola volta, nel rispetto della normativa vigente, agli stessi prezzi, patti e condizioni. La durata del rinnovo è stimata in due anni ed è legata al raggiungimento dell'importo contrattuale.
7. Ne consegue che il valore massimo spendibile dall'Ateneo è pari a € 800.000,00 (al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza) e tiene conto dell'opzione del rinnovo.
8. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8

Tempistiche



1. In relazione a ciascun Contratto attuativo, EP si impegna a rispettare le tempistiche definite per l'esecuzione delle attività, secondo lo specifico cronoprogramma definito dalle Parti.
2. Le tempistiche potranno subire variazioni, in relazione alle soluzioni individuate per le singole richieste e il dettaglio delle attività potrà essere rimodulato dalle Parti in corso d'opera.
3. Ogni variazione dovrà essere concordata con la struttura di riferimento dello specifico contratto attuativo.

Articolo 9

Modalità di conclusione dei singoli Contratti attuativi

1. I singoli Contratti attuativi saranno stipulati a mezzo di scrittura privata o scambio di lettera e potranno avere per oggetto la messa a disposizione di spazi, di infrastrutture e di servizi a supporto delle attività di ricerca del Politecnico di Torino, così come dettagliati nei precedenti articoli fermo restando il rispetto dei limiti e delle condizioni definiti nel presente Accordo.
2. La durata dei singoli Contratti attuativi decorre dalla data della loro sottoscrizione ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di presa in carica del servizio, risultante dal relativo verbale di avvio dell'esecuzione.
3. La data di scadenza dei singoli Contratti attuativi stipulati in vigenza dell'Accordo Quadro nel limite dell'importo massimo spendibile, potrà essere successiva alla durata temporale dello stesso, fino al raggiungimento dell'importo contrattuale ivi previsto.

Articolo 10

Cabina di Regia

1. Al fine di garantire uno stretto coordinamento con il Politecnico, è prevista l'istituzione di una Cabina di Regia, costituita dai soggetti individuati dalle Parti, che si riunirà, con frequenza da definirsi, per discutere e concordare:
 - la pianificazione di massima delle esigenze connesse all'accordo, ivi comprese le tematiche relative alla sicurezza;
 - eventuali tematiche comuni relative alle specifiche tecniche dei locali e delle infrastrutture, nonché relative all'interazione con altri attori presenti presso EP;
 - la risoluzione di eventuali problematiche sorte in relazione alla gestione dell'accordo.
2. Nell'attuazione del presente Accordo, la Cabina di Regia monitorerà la coerenza complessiva nell'allocazione di spazi e infrastrutture e ottimizzerà le richieste e l'articolazione dei servizi anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi per la riallocazione di spazi ed infrastrutture e per le eventuali esigenze di ristrutturazione. A tal fine, laddove opportuno, i Contratti attuativi garantiranno continuità di utilizzo di servizi, spazi e infrastrutture per quei fabbisogni che



attualmente vengono soddisfatti in virtù di contratti già sottoscritti tra EP e il Politecnico di Torino (Amministrazione e Dipartimenti) che scadranno in vigenza di Accordo Quadro.

Articolo 11

Limitazione di responsabilità

1. Sono a carico di EP - in quanto devono intendersi, per volontà delle Parti, remunerati con il corrispettivo contrattuale - tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle attività oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. In particolare, è compreso nel prezzo unitario al mq/mese dei locali il rimborso delle spese per utenze, ad esclusione dei gas tecnici e delle eventuali spese derivanti da attività particolari, che saranno oggetto di valutazione specifica.
2. EP garantisce l'esecuzione di tutte le attività a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nei suoi Allegati e nello specifico delle disposizioni dei Contratti attuativi, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo e/o dei singoli Contratti attuativi, e/o nelle disposizioni impartite dal Politecnico in sede di esecuzione contrattuale e/o nelle pattuizioni intercorse tra le Parti.
3. Le prestazioni contrattuali, come declinate nei singoli Contratti attuativi, dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle disposizioni del presente contratto, frutto della negoziazione intercorsa tra le Parti.
4. In ogni caso, EP si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico di EP, che non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Politecnico di Torino o, comunque, per quanto di propria competenza, assumendosene EP ogni relativa alea.
6. EP si impegna espressamente a garantire e tenere indenne il Politecnico da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Articolo 12

Ulteriori oneri a carico di Environment Park



1. EP è tenuta ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge e ss.mm.ii. In particolare, egli è tenuto a comunicare al Politecnico di Torino gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. EP è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
2. Il Politecnico risolverà il contratto e/o i relativi Contratti attuativi qualora EP non esegua le transazioni nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii.
3. EP, nell'esercizio delle attività inerenti l'oggetto del presente Accordo e dei relativi Contratti attuativi, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del Politecnico di Torino" pubblicato sul sito di Ateneo all'indirizzo https://www.polito.it/ateneo/documenti/?id_documento_padre=10358. La violazione di detti obblighi può costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 13

Accesso alle strutture di proprietà ed utilizzo delle attrezzature

1. Al fine di realizzare le attività derivanti dall'attuazione del presente accordo quadro, previste nei singoli contratti attuativi, ciascuna Parte consente al personale afferente all'altra parte, ivi compreso il personale delle imprese/enti che a qualsiasi titolo collaborano con il Politecnico alle attività di ricerca, l'accesso ai locali - di volta in volta individuati nei singoli contratti attuativi - nonché l'utilizzo delle attrezzature in essi contenute, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.
2. Il personale di ciascuna Parte che ha accesso alle strutture e alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi, salvo quanto specificamente previsto nei singoli accordi attuativi.
3. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa degli Infortuni e della Responsabilità Civile del proprio personale.
4. Per quanto concerne l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa n° 380394242 emessa dalla società Generali Italia S.p.A. a copertura della Responsabilità civile verso Terzi e Prestatori di lavoro (RCT/O) per eventuali danni nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo e dei relativi Contratti attuativi, si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 22 del presente Accordo.



5. Laddove non diversamente disposto, alla scadenza dai singoli Contratti attuativi le attrezzature e quanto realizzato in esecuzione dei singoli contratti saranno di proprietà del Politecnico di Torino.

Articolo 14

Titolarietà dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

1. Qualora dall'esecuzione dei Contratti attuativi dovessero sorgere risultati suscettibili di essere oggetto di diritti di proprietà industriale o diritti di proprietà intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale, le Parti si impegnano a darsi pronta comunicazione del raggiungimento dei suddetti risultati entro 30 giorni dal conseguimento degli stessi, e a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei risultati stessi.
2. I Diritti di Proprietà Industriale nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale sui risultati raggiunti spettano al Politecnico di Torino.

Articolo 15

Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo e dei relativi Contratti attuativi, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Per tutta la durata dell'Accordo e per 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione dello stesso, le Parti si impegnano a:
 - a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
 - b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto e dai relativi Contratti attuativi;
 - c) impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
 - d) non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Atto e/o dei relativi Contratti attuativi, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni,



- schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
- e) restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto e/o dei relativi Contratti attuativi, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
 - f) non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente commessa e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Atto. Il Politecnico di Torino fornirà ad EP l'elenco delle persone che avranno accesso alle informazioni confidenziali, qualora non rientrino nella definizione di "personale del Politecnico di Torino" fornita all'art. 1.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
- a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
 - b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Atto, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
 - c) le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o di cui essa sia venuta a conoscenza indipendentemente dalle comunicazioni dell'altra Parte;
 - d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto contrattuale;
 - e) che siano state sviluppate dal ricevente in modo indipendente, sempre che la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.



- f) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

Articolo 16

Controlli di conformità

1. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività oggetto del contratto, il Politecnico di Torino, tramite il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione, provvede a verificare la corretta esecuzione delle attività e il rispetto delle relative tempistiche.

Articolo 17

Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del Contratto (Accordo e contratto attuativo)

1. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del presente Accordo e dei relativi Contratti attuativi rispetto a quanto richiesto, il Politecnico di Torino e le singole strutture a vantaggio delle quali le prestazioni dovranno essere erogate hanno la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata o PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale EP si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, il Politecnico di Torino e le singole strutture a vantaggio delle quali le prestazioni dovranno essere erogate hanno la facoltà di risolvere il contratto attuativo, a mezzo di lettera raccomandata o PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da intendersi inadempienze gravi: l'arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione delle attività oggetto di affidamento, gravi errori e/o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'omessa segnalazione di fatti e circostanze anche indipendenti dalla propria volontà che abbiano provocato grave danno alle attrezzature e alla strumentazione, il ritardo così come quantificato in ciascun contratto attuativo rispetto al cronoprogramma nell'esecuzione delle attività oggetto di affidamento per cause imputabili alla responsabilità dell'Affidataria, la non agibilità dei locali, il mancato adeguamento ai sensi di legge del laboratorio e delle relative infrastrutture, e comunque tutto ciò che osta alla realizzazione e regolare funzionamento dell'infrastruttura e allo svolgimento delle prove sperimentali entro i tempi previsti.
3. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte di EP dei maggiori danni subiti dal Politecnico e dalle strutture aderenti all'Accordo Quadro.



4. Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate a EP in fase di esecuzione del contratto, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10/01/2008.

Articolo 18

Clausola risolutiva espressa

1. L'Accordo Quadro è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
 - frode nell'esecuzione della prestazione contrattuale;
 - situazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di EP;
 - manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione contrattuale, violazione delle prescrizioni minime previste dal presente contratto;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
 - cessione, anche parziale, del contratto salvo quanto stabilito dall'art. 106, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - qualora EP non risulti possedere o perda i requisiti generali richiesti per l'esecuzione del presente affidamento;
 - subappalto non autorizzato della prestazione;
 - ingiustificata interruzione o sospensione delle attività e dei relativi servizi accessori per decisione unilaterale di EP;
 - violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 - qualora EP risultasse destinataria di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - qualora EP non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
 - in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, c.1, lett. a del D L. 187/2010 le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;



- in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
 - in tutti gli altri casi previsti dal presente Atto, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.
2. Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte di EP, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
 3. Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile a EP, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo alla parte delle prestazioni eseguite in modo completo ed accettate dal Politecnico, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
 4. EP dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

Articolo 19

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È vietata la cessione dei contratti sotto qualsiasi forma.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, c. 13, D.lgs. 50/2016.
3. Ogni atto contrario è nullo.

Articolo 20

Subappalto

1. Non avendo l'Affidatario indicato nell'istanza di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato le parti delle prestazioni oggetto del subappalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, non è ammesso il ricorso al subappalto.

Articolo 21

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Considerata la comprovata solidità di EP, già collaboratrice del Politecnico di Torino anche nell'ambito di progetti che coinvolgono enti pubblici e privati e imprese del territorio, e considerato che, nell'ambito della negoziazione, EP ha migliorato il prezzo di alcuni elementi dell'offerta economica, si applica il comma 11 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e il conseguente esonero di EP dalla prestazione della garanzia definitiva.



Articolo 22

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Fatto salvo quanto specificamente previsto al precedente articolo 13 e nei singoli contratti attuativi, l’Affidataria assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni ad essa imputabili che possono occorrere a persone e cose, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell’Affidataria, verificatosi nelle aree di pertinenza dell’appalto.
2. Il Politecnico è inoltre esonerato da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare in caso di danni e furti alle attrezzature presenti nelle aree di pertinenza dell’appalto, laddove tali danni siano imputabili a EP.
3. A tal fine, EP ha presentato la polizza assicurativa n° 380394242 emessa dalla società Generali Italia S.p.A. acquisita agli atti del fascicolo, con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro per la RCT ed € 1.500.000,00 per singolo prestatore per la RCO.
4. Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, è condizione essenziale e, pertanto, qualora EP non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Copia della polizza è consegnata al Politecnico al momento della sottoscrizione del presente Atto e, poiché prevede rate scadenti durante il periodo di affidamento dell’incarico, saranno altresì consegnate, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copie delle quietanze di avvenuto pagamento del premio.

Articolo 23

Fatturazione e liquidazione dei pagamenti

1. EP provvederà all’emissione della fattura, ai sensi del presente Atto e nel rispetto delle modalità previste dai singoli Contratti attuativi.
2. In base al combinato disposto dell’art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell’art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell’art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall’Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all’indirizzo internet <http://www.fatturapa.gov.it>.
3. Il Codice Identificativo Univoco indispensabile per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il predetto Sistema di Interscambio sarà indicato nei singoli Contratti attuativi, così



come il Codice CIG specifico per il Contratto attuativo, il Codice IPA e il Codice Unico di Progetto qualora previsto.

4. Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente paragrafo dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione.
5. Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa.
6. In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l'art. 30, c. 5, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
7. Tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, al presente affidamento. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 24

Recesso

1. Ai sensi dell'art. 109 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cui si rinvia, il Politecnico di Torino può recedere dal presente Accordo quadro e le strutture aderenti allo stesso possono recedere dai Contratti attuativi in qualunque tempo.

Articolo 25

Norme in materia di sicurezza

1. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Contratto e dei relativi Contratti attuativi, il Politecnico di Torino e EP, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008.
2. Le parti per il tramite dei rispettivi servizi di prevenzione e protezione attueranno azioni di coordinamento per la risoluzione di eventuali problematiche di sicurezza connesse con le prestazioni oggetto di affidamento.

Articolo 26

Referente responsabile dell'affidamento

1. Il Referente responsabile dell'affidamento, cui è affidato il coordinamento delle attività



oggetto del presente Contratto e dei relativi Contratti attuativi e a cui competerà il ruolo di interlocutore con il Politecnico di Torino e delle strutture afferenti al presente Accordo per ogni questione inerente l'esecuzione del contratto, è Davide Damosso (Direttore Operativo e Procuratore Speciale) e, in sua assenza, Daniela Bartucca.

2. Il Politecnico di Torino si rivolgerà direttamente al Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse all'attenzione del Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. Quanto dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dal Politecnico come dichiarato e sottoscritto in nome e per conto di EP.

Articolo 27

Direttore dell'Esecuzione del Contratto e suoi Assistenti

1. Per il presente Accordo verrà nominato un Direttore dell'esecuzione che, in relazione all'esecuzione dei singoli contratti attuativi, potrà avvalersi di Assistenti appositamente nominati, i quali, ciascuno per le aree di pertinenza assegnate, si relazioneranno con il Referente designato dall'Affidataria per tutte quelle attività che non modificano le condizioni economiche del servizio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - coordinamento delle modalità di esecuzione del servizio;
 - verifica della corretta esecuzione del servizio;
 - verifica della corretta contabilizzazione dei servizi resi.

Articolo 28

Conflitto di interessi

1. Le Parti dichiarano di aver adottato tutte le misure atte a prevenire e contrastare il conflitto di interessi e di averle recepite nella propria normativa e documentazione interna e pertanto si impegnano ad applicarle qualora emerga che i soggetti coinvolti a qualunque titolo nell'esecuzione dell'Accordo denunciino l'esistenza, anche apparente, di tale conflitto.

Articolo 29

Foro competente

1. Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Torino.
2. Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.



Articolo 30

Clausola finale

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Articolo 31

Estensione disposizioni

1. Al fine di assicurare coerenza ed uniformità su temi ritenuti prioritari, le Parti convengono che quanto previsto nel presente Atto in tema di sicurezza, accesso ai locali, proprietà ed utilizzo delle attrezzature, si applica, salvo diversamente disposto dai singoli atti, a qualunque contratto in essere tra EP e il Politecnico di Torino (Amministrazione/Dipartimenti), anche se stipulato in data antecedente alla sottoscrizione del presente Atto.

Articolo 32

Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico di EP tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA.
2. Il presente contratto, debitamente sottoscritto, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
3. L'imposta di bollo è assolta sulla base dell'art. 15 D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642.
4. Nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso ma solo in caso d'uso, l'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta in modalità virtuale sulla base dell'autorizzazione n.5 del 2012 rilasciata dall'AdE Ufficio Territoriale di Torino 1 dall'1 gennaio 2013, protocollo n 167908/2012.

Articolo 33

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").



2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura.
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte.
5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
 - per l’Ateneo il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it
 - per EP il Titolare del trattamento dei dati è Environment Park S.p.A., con sede in Torino, via Livorno 60, nella persona del Legale Rappresentante. I dati di contatto del Titolare sono PEC: environmentpark@pecsoci.ui.torino.it; il Responsabile della protezione dei dati è contattabile a privacy@envipark.com

Articolo 34

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 35

Documenti allegati

Sono materialmente allegati al presente Atto i seguenti documenti:

Allegato A - Offerta economica di EP e successivi aggiornamenti con relativa relazione tecnico gestionale.

Allegato B – Schema di contratto attuativo



**Politecnico
di Torino**

Per il Politecnico di Torino

Per Environment Park S.p.A.

Allegati

...OMISSIS...